

Bruxelles, 17.10.2023
COM(2023) 661 final

2023/0378 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi d'indagine pluriennali, le notifiche relative alla presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena, le deroghe temporanee ai divieti di importazione e alle prescrizioni particolari per l'importazione e la definizione di procedure per la loro concessione, le prescrizioni temporanee per l'importazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio, la definizione di procedure per la redazione di un elenco delle piante ad alto rischio, il contenuto dei certificati fitosanitari, l'uso dei passaporti delle piante e per quanto riguarda talune prescrizioni in materia di comunicazione per le aree delimitate e le indagini sugli organismi nocivi

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

L'introduzione della normativa a livello dell'Unione sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante o i prodotti vegetali risale agli anni 1970. Tale normativa è stata di grande importanza per la tutela dell'agricoltura, del paesaggio e dell'ambiente nell'Unione. La prima valutazione e revisione della politica fitosanitaria dell'Unione si è svolta tra il 2008 e il 2016 e ha portato all'adozione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ("il regolamento"), che ha abrogato e sostituito la direttiva 2000/29/CE del Consiglio². Il regolamento costituisce attualmente il quadro giuridico di base della politica fitosanitaria dell'Unione.

A norma dell'articolo 50 e dell'articolo 79, paragrafo 6, del regolamento la Commissione era tenuta a trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio, entro la fine del 2021, relazioni sull'applicazione e l'efficacia delle misure relative alle importazioni e sull'esperienza acquisita dagli operatori in seguito all'estensione del passaporto delle piante a tutte le piante da impianto (in prosieguo: le "relazioni presentate a norma dell'articolo 50 e dell'articolo 79, paragrafo 6").

La Commissione ha presentato dette relazioni il 10 dicembre 2021.

Nella relazione sulle misure relative alle importazioni si è concluso che si potrebbe ritenere che tali misure, unitamente all'inclusione dei controlli fitosanitari nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio³, abbiano contribuito al conseguimento degli obiettivi volti a rafforzare la protezione fitosanitaria dell'Unione e a intensificare l'azione proattiva contro gli organismi nocivi nel rispetto delle norme della convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) attraverso approcci trasparenti e basati sul rischio.

Nella relazione sull'estensione del sistema del passaporto delle piante a tutte le piante da impianto si è concluso che tale estensione ha contribuito al conseguimento degli obiettivi del regolamento. Nello specifico ha contribuito a una maggiore efficacia

¹ Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

² Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

³ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

della protezione contro gli organismi nocivi da quarantena, a una migliore preparazione per l'identificazione di nuovi organismi nocivi per le piante rilevanti per l'Unione, a una migliore comprensione e consapevolezza dei portatori di interessi in merito all'importanza della salute delle piante e a una maggiore possibilità di individuare gli organismi nocivi.

Nelle relazioni sono stati individuati ambiti meritevoli di ulteriori discussioni per migliorare l'efficacia e l'attuazione pratica delle norme fitosanitarie, ma anche per i controlli ufficiali. Tali discussioni si sono svolte nel 2022 con i capi dei servizi fitosanitari degli Stati membri e con le associazioni dell'Unione competenti in materia fitosanitaria. Si è giunti alla conclusione che erano necessari alcuni miglioramenti del sistema, possibili solo modificando il regolamento. Tali miglioramenti riguardano la necessità di i) dichiarazioni sul certificato fitosanitario per gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), ii) comunicazione dei casi di non conformità alle norme sugli ORNQ nel sistema elettronico per le notifiche (sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali – IMSOC), iii) norme procedurali per la presentazione e l'esame delle richieste di deroghe temporanee ai divieti di importazione presentate da paesi terzi, iv) procedure per l'identificazione e la redazione di un elenco delle piante ad alto rischio e v) razionalizzazione dell'obbligo di apporre un passaporto delle piante su alcune piante.

Sono stati individuati ulteriori miglioramenti grazie agli elementi derivanti dall'esperienza acquisita dalla Commissione durante i primi cinque anni di applicazione del regolamento, per quanto riguarda i) le misure contro gli organismi nocivi considerati organismi nocivi da quarantena ma non ancora pienamente valutati, ii) la necessità di atti autonomi per l'adozione di deroghe temporanee ai divieti di importazione e alle prescrizioni particolari per l'importazione, iii) la necessità di definire prescrizioni temporanee per l'importazione relative all'introduzione nell'Unione di piante, prodotti vegetali o altri oggetti che sono stati rimossi dall'elenco delle piante ad alto rischio ma il cui rischio fitosanitario non è stato pienamente valutato, iv) la definizione di prescrizioni in materia di equivalenza per i paesi terzi e v) gli attestati ufficiali alternativi.

Infine, alcuni elementi oggetto di comunicazione sono stati individuati come rientranti nell'ambito dell'impegno della Commissione di razionalizzare gli obblighi di comunicazione degli Stati membri e degli operatori professionali sulla base della sua comunicazione dal titolo "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030"⁴.

Razionalizzazione degli obblighi di comunicazione

Per quanto riguarda la razionalizzazione degli obblighi di comunicazione, la Commissione ha intrapreso un'iniziativa orizzontale. Nella sua comunicazione dal titolo "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030" la Commissione ha sottolineato l'importanza di un sistema normativo che garantisca che gli obiettivi siano raggiunti mantenendo i costi al minimo. La Commissione si è pertanto impegnata a imprimere nuovo slancio alla razionalizzazione e

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030" (COM(2023) 168 final).

semplificazione delle prescrizioni in materia di comunicazione, con l'obiettivo ultimo di ridurre gli oneri del 25 %, senza compromettere gli obiettivi strategici collegati.

Gli obiettivi generali della Commissione sono sintetizzati come segue:

- a) migliorare la certezza del diritto e la chiarezza per le autorità competenti e gli operatori professionali, sia nell'Unione che nei paesi terzi;
- b) aumentare la trasparenza, la flessibilità e la coerenza delle procedure normative dell'Unione;
- c) contribuire, attraverso la digitalizzazione, alla razionalizzazione degli obblighi di comunicazione e dei compiti amministrativi ad essi connessi.

Le prescrizioni in materia di comunicazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire una corretta applicazione e un adeguato monitoraggio della legislazione. Nel complesso, i loro costi sono ampiamente compensati dai benefici che apportano, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e la garanzia della conformità alle principali strategie politiche. Tuttavia le prescrizioni in materia di comunicazione possono anche imporre oneri sproporzionati ai portatori di interessi, colpendo in particolare le PMI e le microimprese. Il loro accumulo nel tempo può comportare la presenza di obblighi ridondanti, duplicati o obsoleti, inefficienza a livello di frequenza e tempistica o la mancanza di metodi di raccolta idonei.

La proposta mira pertanto anche a razionalizzare gli obblighi di comunicazione mediante una combinazione di misure:

- eliminazione delle relazioni non più necessarie;
- digitalizzazione della trasmissione delle informazioni;
- riduzione della frequenza delle prescrizioni in materia di comunicazione.

Le prescrizioni in materia di comunicazione riguardano le autorità pubbliche e, in alcuni casi, indirettamente, gli operatori professionali. Con le modifiche proposte alcuni obblighi di comunicazione sono eliminati, mentre altri sono digitalizzati o sono richiesti con frequenza ridotta.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta introduce modifiche che riguardano l'attuazione delle disposizioni che costituiscono la politica fitosanitaria dell'Unione. Tali modifiche non alterano la politica fitosanitaria dell'Unione in sé. Le modifiche proposte sono pertanto estremamente coerenti con l'attuale politica fitosanitaria dell'Unione e mirano a contribuire a migliorarne l'applicazione.

Le proposte sugli obblighi di comunicazione fanno parte di un primo pacchetto di iniziative della Commissione volte a razionalizzare le prescrizioni in materia di comunicazione. Si tratta di una fase di un processo costante volto a esaminare complessivamente le prescrizioni in materia di comunicazione esistenti per valutarne la continua pertinenza e renderle più efficienti.

La proposta avrà unicamente ripercussioni positive sul conseguimento degli obiettivi nel settore, in quanto aumenterà la trasparenza e ridurrà gli oneri amministrativi per le autorità competenti, gli operatori professionali e la Commissione.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La coerenza del regolamento con le altre normative dell'Unione in materia di agricoltura e ambiente, quali la biodiversità e i cambiamenti climatici, è garantita

dalle disposizioni vigenti e dalla relativa attuazione. Poiché le modifiche tecniche proposte non modificano l'orientamento strategico del regolamento, la coerenza con tali normative rimane invariata.

La Commissione garantisce che la legislazione sia adeguata allo scopo e mirata alle esigenze dei portatori di interessi. Riduce al minimo gli oneri amministrativi, conseguendo nel contempo i suoi obiettivi nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT). Le modifiche proposte riguardano la razionalizzazione degli obblighi di comunicazione, riducendo la complessità degli oneri di comunicazione derivanti dal quadro giuridico dell'Unione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La proposta modifica l'attuazione tecnica delle norme necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune nel settore della produzione e della commercializzazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nell'Unione.

A tal riguardo, è stato individuato l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) come base giuridica per l'adozione delle disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica agricola comune.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), TFUE, nel settore dell'agricoltura e della pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare, si applica una competenza concorrente tra l'Unione e gli Stati membri.

In seguito all'adozione della direttiva 2000/29/CE e anche a norma del regolamento, tutti i settori fitosanitari sono stati regolamentati in larga misura a livello dell'Unione. Tali norme si sono rivelate uno dei principali elementi che contribuiscono alla protezione del territorio dell'Unione da organismi nocivi e malattie. Analogamente, gli obiettivi delle modifiche proposte possono essere conseguiti meglio regolamentando esclusivamente tali questioni a livello dell'Unione.

Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione, le rispettive prescrizioni sono già stabilite dal diritto dell'Unione. Analogamente, la loro razionalizzazione dovrebbe avvenire a livello dell'Unione.

• Proporzionalità

Le misure proposte si limitano ad azioni che devono essere intraprese a livello dell'Unione per risultare efficaci ed efficienti. Per conseguire l'efficacia e l'efficienza di tali azioni, la modifica del regolamento risulta il mezzo più appropriato, considerando che un elemento chiave della proposta consiste nel rafforzare l'attuazione di misure armonizzate per gli Stati membri. Le prescrizioni uniformi previste dal regolamento sono l'unico modo per garantire un elevato livello di qualità per coloro che applicano il regolamento, il funzionamento del mercato interno e condizioni di parità per gli operatori nonché una produzione agricola e alimentare sostenibile.

La razionalizzazione delle prescrizioni in materia di comunicazione semplifica il quadro giuridico, apportando alle prescrizioni esistenti modifiche minime che non

incidono sulla sostanza dell'obiettivo strategico più ampio. La proposta si limita pertanto alle modifiche necessarie per garantire una comunicazione efficiente, senza modificare nessuno degli elementi sostanziali della legislazione in questione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La proposta è presentata in forma di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Altri strumenti non sarebbero appropriati in quanto la proposta modifica le disposizioni di base di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su cui la Commissione non ha il potere di intervenire mediante atti di esecuzione.

3. **RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Le relazioni presentate a norma dell'articolo 50 e dell'articolo 79, paragrafo 6, del regolamento sono state sostenute da una consultazione dei portatori di interessi che comprendeva, ove necessario, la raccolta dei dati disponibili sulle importazioni.

Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione, una valutazione ex post o un controllo dell'adeguatezza non sono applicabili.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Per la preparazione delle relazioni presentate a norma dell'articolo 50 e dell'articolo 79 del regolamento si è svolta un'ampia consultazione che ha coinvolto tutti i portatori di interessi pertinenti. In una prima fase il gruppo di esperti per le questioni fitosanitarie, composto dalle autorità competenti degli Stati membri in ambito fitosanitario e in materia di certificazione del materiale di moltiplicazione vegetale e forestale, il Parlamento europeo e le pertinenti associazioni professionali a livello dell'Unione sono stati invitati a partecipare al processo di elaborazione di questionari adatti allo scopo. Sono stati elaborati in totale cinque questionari dettagliati per quanto riguarda le procedure di importazione, i divieti di importazione, i certificati fitosanitari per le importazioni, i controlli ufficiali e i passaporti delle piante, per un totale di 234 domande riguardanti le principali modifiche introdotte con il regolamento.

Le autorità competenti dell'Unione e le associazioni professionali a livello dell'Unione sono state invitate a partecipare al processo di consultazione mediante un invito specifico, mentre le associazioni nazionali e i singoli operatori dell'Unione sono stati informati da tali autorità competenti e associazioni professionali a livello dell'Unione in merito alla possibilità di partecipare alla consultazione attraverso un link a libero accesso. Per via della natura altamente tecnica delle modifiche, pochissime domande sono state rivolte al pubblico che è stato contattato attraverso i social media.

Sono pervenute in totale 563 risposte, che sono state analizzate dettagliatamente nelle cinque relazioni tecniche⁵ elaborate dalla DG SANTE della Commissione e dal Centro comune di ricerca (JRC).

Per quanto riguarda le disposizioni relative alle importazioni, gli Stati membri hanno espresso pareri positivi sulle disposizioni e sulle proposte che hanno fornito

⁵ [Relazioni-2021 \(europa.eu\)](#).

chiarezza sui controlli fitosanitari e hanno rafforzato ulteriormente la protezione dell'Unione contro gli organismi nocivi. Le associazioni a livello dell'Unione e degli Stati membri hanno ritenuto che alcune disposizioni, come i divieti temporanei di piante ad alto rischio, abbiano causato difficoltà negli scambi commerciali già consolidati e hanno pertanto chiesto maggiore chiarezza giuridica e trasparenza. Le associazioni hanno chiesto maggiore chiarezza giuridica e trasparenza anche per altre procedure che possono contribuire positivamente agli scambi, come le deroghe ai divieti permanenti. Questo aspetto è affrontato nella presente proposta. Per quanto riguarda i passaporti delle piante, i portatori di interessi hanno ritenuto che la relativa apposizione su ciascuna unità di vendita comporti oneri amministrativi aggiuntivi e costi correlati superiori ai benefici aggiuntivi percepiti. Anche questo aspetto è affrontato nella presente proposta.

- **Assunzione e uso di perizie**

Oltre alle modifiche proposte derivanti dalle relazioni presentate a norma dell'articolo 50 e dell'articolo 79, paragrafo 6, del regolamento, la proposta comprende modifiche derivanti dall'esperienza acquisita dalla Commissione durante i primi cinque anni di applicazione del regolamento. Sebbene non sia stata svolta alcuna consultazione dei portatori di interessi per tali proposte, le modifiche specifiche proposte si riferiscono a procedure la cui attuazione è stata ritenuta problematica e mirano a fornire chiarezza e certezza del diritto alle autorità competenti, agli operatori e ai paesi terzi.

Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione, le proposte sono state individuate a seguito di un processo di controllo interno degli obblighi di comunicazione esistenti e sulla base dell'esperienza acquisita con l'applicazione della legislazione pertinente. Poiché si tratta della fase di un processo costante di valutazione delle prescrizioni in materia di comunicazione derivanti dalla legislazione dell'Unione, l'esame di tali oneri e del loro impatto sui portatori di interessi proseguirà anche in futuro.

- **Valutazione d'impatto**

Secondo l'analisi effettuata dalla Commissione, le modifiche proposte non comportano impatti economici, ambientali o sociali significativi. La Commissione ha pertanto deciso di non effettuare una valutazione d'impatto per le modifiche tecniche mirate incluse nella proposta.

La proposta è in parte il risultato delle relazioni presentate dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma degli articoli 50 e 79 del regolamento (CE) 2016/2031. Si basa inoltre sull'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031. Per la preparazione della relazione si è svolta un'ampia consultazione con tutti i portatori di interessi pertinenti. In seguito alla presentazione di tali relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio il 10 dicembre 2021 sono stati individuati i settori che meritano ulteriori discussioni. Pertanto nel 2022 si sono svolte discussioni con i capi dei servizi fitosanitari e le associazioni dell'UE competenti in ambito fitosanitario e per il materiale di riproduzione vegetale e forestale, nelle quali si è concluso che erano necessari alcuni miglioramenti e che erano conseguibili solo modificando il regolamento. Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione, le modifiche proposte riguardano modifiche limitate e mirate della legislazione al fine di razionalizzare le prescrizioni in materia di comunicazione. Tali modifiche si basano sull'esperienza acquisita con l'attuazione della corrispondente legislazione. Le modifiche in questione non hanno un impatto strategico significativo

e si limitano a garantire un'attuazione più efficiente ed efficace. La loro natura mirata e la mancanza di opzioni strategiche pertinenti rendono superflua una valutazione d'impatto.

Nel complesso, si prevede che l'impatto delle modifiche proposte sarà minimo e con effetti positivi sia per le autorità competenti che per gli operatori professionali. Le modifiche consentiranno di ridurre gli oneri amministrativi, aumentare la chiarezza giuridica e agevolare gli scambi delle merci in questione.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta introduce disposizioni mirate che migliorano un sistema già funzionante attraverso un regime normativo più semplice, più chiaro e meno oneroso per gli operatori e le autorità competenti dell'UE e attraverso una maggiore trasparenza per i paesi terzi.

Per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione, la presente proposta mira a semplificare la legislazione e a ridurre gli oneri per i portatori di interessi, in particolare per le autorità amministrative. La proposta mira a ridurre al minimo i costi di conformità riducendo gli oneri amministrativi e il carico di lavoro delle autorità nazionali eliminando alcuni obblighi di comunicazione. Per quanto riguarda l'eliminazione dell'obbligo di presentare relazioni annuali sull'ubicazione delle aree delimitate, tali informazioni possono essere ricavate dal sistema di informazione della Commissione (EUROPHYT) per la segnalazione di focolai.

La proposta mira inoltre a razionalizzare l'obbligo di comunicazione relativo ai programmi d'indagine pluriennali estendendo la frequenza di esecuzione di tali indagini, attualmente compresa tra cinque e sette anni, a 10 anni. In tal modo le autorità nazionali avranno maggiore tempo a disposizione per condurre le rispettive indagini. Infine, la proposta mira a digitalizzare alcuni obblighi di comunicazione, tenendo conto dei sistemi di informazione sviluppati e attualmente applicabili ai fini del regolamento (UE) 2017/625, nonché di un sistema informatico per le indagini fitosanitarie. Tale digitalizzazione renderebbe l'applicazione delle pertinenti disposizioni in materia di comunicazione più adatta all'ambiente digitale.

- **Diritti fondamentali**

Le modifiche proposte non incidono sui diritti fondamentali tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. **INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

5. **ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le modalità di informazione sono razionalizzate. Non è introdotta alcuna modifica per quanto riguarda i piani attuativi e gli obblighi di monitoraggio. Ai paesi terzi sarà concesso un periodo transitorio di sei mesi per quanto riguarda l'obbligo di indicare nella dichiarazione supplementare del certificato fitosanitario le misure da essi applicate per quanto riguarda le norme sugli ORNQ.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

- i) Chiarimento in merito alle misure contro gli organismi nocivi considerati provvisoriamente organismi nocivi da quarantena ma non ancora pienamente valutati.*

L'articolo 30 del regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, misure temporanee volte ad affrontare il rischio connesso agli organismi nocivi non ancora pienamente valutati e non ancora regolamentati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Offre la possibilità di trattarli come organismi nocivi inclusi nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Tale disposizione non precisa chiaramente se tali misure contemplino anche prescrizioni particolari per l'importazione di piante e altre merci.

Pertanto, e per motivi di maggiore chiarezza, la proposta modifica l'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento al fine di specificare che le misure temporanee da adottare possono riguardare sia gli spostamenti interni di piante e altre merci all'interno dell'Unione sia le loro importazioni nell'Unione.

- ii) Modifica delle prescrizioni relative alle dichiarazioni sul certificato fitosanitario per gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ)*

- L'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento prevede che il paese terzo certifichi l'assenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e l'assenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) (o il rispetto dei relativi livelli di tolleranza) sulle relative piante e merci. Ciò avviene mediante una dichiarazione standard sul certificato fitosanitario relativa alla conformità della partita alle norme sull'importazione degli organismi nocivi da quarantena e degli ORNQ.

- In linea con la norma internazionale per le misure fitosanitarie (ISPM) n. 12, l'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento prevede che, qualora siano consentite diverse opzioni nell'ambito delle prescrizioni particolari per l'importazione, il paese terzo dichiari sul certificato fitosanitario l'opzione applicata al fine di garantire l'assenza di organismi nocivi da quarantena. Questa disposizione si applica tuttavia solo agli organismi nocivi da quarantena e non agli ORNQ.

La proposta modifica pertanto l'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento, affinché i paesi terzi dichiarino sul certificato fitosanitario in che modo è stata garantita la conformità alle norme sugli ORNQ, qualora la legislazione dell'Unione preveda diverse opzioni. Tale modifica sarebbe altresì in linea con la norma internazionale pertinente.

- iii) Comunicazione dei casi di non conformità alle norme sugli ORNQ nel sistema elettronico per le notifiche (sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali – IMSOC).*

Il regolamento prevede l'obbligo di segnalare all'IMSOC i casi di non conformità alle norme sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione (ad esempio la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione sulle piante importate). Tale obbligo non esiste nel regolamento per quanto riguarda le norme sugli ORNQ.

L'assenza di tale prescrizione per gli ORNQ ha portato ad approcci non armonizzati e non digitalizzati tra gli Stati membri per quanto riguarda i mezzi utilizzati per segnalare all'Unione e al paese terzo i casi di non conformità alle norme sugli ORNQ.

La proposta modifica pertanto gli articoli 37 e 104 del regolamento per garantire che i casi di non conformità alle norme sugli ORNQ e le azioni di follow-up siano notificati in modo armonizzato all'interno dell'Unione. In tal modo si garantirà inoltre la coerenza con le corrispondenti norme sugli organismi nocivi da quarantena e aumenterà in generale il livello di protezione fitosanitaria dell'UE.

- iv) ***Conferimento alla Commissione del potere di adottare, mediante atti autonomi, deroghe temporanee ai divieti di importazione e alle prescrizioni particolari per l'importazione e alle prescrizioni particolari per l'importazione temporanee per le merci che sono state rimosse dall'elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ma per le quali il rischio connesso agli organismi nocivi non è stato pienamente valutato.***

L'articolo 40 del regolamento sui divieti di importazione di piante, prodotti vegetali o altri oggetti da paesi terzi stabilisce l'obbligo per la Commissione di definire un elenco unico contenente tali divieti. Tali divieti riguardano uno o più organismi nocivi da quarantena specifici, non hanno una data di scadenza e si applicano solitamente a tutti i paesi terzi o a molti di essi.

Tuttavia, in base alle norme sanitarie e fitosanitarie, un paese terzo dovrebbe essere autorizzato a chiedere una deroga a tali divieti di importazione se ritiene di disporre di un sistema in grado di garantire il livello di protezione fitosanitaria richiesto dall'Unione. In tali casi è necessario concedere deroghe temporanee ai divieti pertinenti.

Analogamente al caso di deroga ai divieti di importazione, vi sono casi in cui risulta necessario concedere deroghe temporanee alle prescrizioni particolari ed equivalenti indicate nell'elenco di cui all'articolo 41, paragrafo 2. A titolo di esempio, un paese terzo potrebbe chiedere all'Unione di accettare misure alternative che ritiene efficaci per ridurre a un livello accettabile il rischio di introduzione nell'Unione di piante, prodotti vegetali o altri oggetti con organismi nocivi. La proposta introduce la possibilità di adottare una deroga alle prescrizioni particolari di cui all'articolo 41, paragrafo 2, sulla base di una valutazione provvisoria.

Tali deroghe temporanee riguardano solitamente un paese terzo o parte di esso. Dovrebbero essere concesse solo se sono rispettate prescrizioni particolari per l'importazione estremamente dettagliate. Tali prescrizioni potrebbero riguardare tutte le fasi dalla produzione all'esportazione nell'Unione, quali i metodi di produzione, i trattamenti e altri metodi per attenuare il rischio dei pertinenti organismi nocivi, nonché le ispezioni visive, il campionamento, le prove e altre misure fitosanitarie per conseguire il livello di protezione richiesto dall'Unione. Tali deroghe dovrebbero essere previste all'interno di atti autonomi per un periodo temporaneo al fine di consentire una valutazione completa dell'efficacia delle misure e una modifica flessibile delle condizioni o della deroga stessa, se necessario. Una volta definite e sottoposte ad audit le misure temporanee e quando è disponibile una valutazione completa, lo status temporaneo della deroga può essere revocato. Per quanto riguarda le merci

soggette a deroghe ai divieti di importazione, a quel punto la merce in questione proveniente dal paese terzo interessato sarà quindi inclusa nell'elenco delle prescrizioni particolari per l'importazione adottato a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento. Analogamente, se nel periodo di applicazione di una deroga temporanea risulta evidente che il rischio non è ridotto a un livello accettabile, tale deroga sarà immediatamente revocata e la merce in questione proveniente dal paese terzo interessato sarà spostata nell'elenco delle merci vietate a norma dell'articolo 40 del regolamento.

Oltre alle deroghe ai divieti di importazione e alle prescrizioni particolari per l'importazione, l'esperienza acquisita con la rimozione delle merci dall'elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ha dimostrato che vi sono casi in cui, sebbene sia stato valutato il rischio complessivo della merce, alcuni organismi nocivi individuati non sono stati valutati. Sorge pertanto la necessità di adottare prescrizioni particolari temporanee per l'importazione al fine di consentire una valutazione completa di tali rischi connessi agli organismi nocivi. Una volta che tale rischio sarà stato pienamente affrontato, la merce in questione proveniente dal paese terzo interessato sarà inclusa nell'elenco adottato a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento o sarà concessa l'equivalenza.

Al fine di apportare maggiore chiarezza e trasparenza al processo di concessione di deroghe temporanee ai divieti di importazione e alle prescrizioni particolari per l'importazione, nonché alla procedura di imposizione di prescrizioni particolari per l'importazione e di prescrizioni particolari temporanee per l'importazione di merci che sono state rimosse dall'elenco delle piante ad alto rischio nonché di prodotti vegetali e altri oggetti per i quali il rischio connesso agli organismi nocivi non è stato pienamente valutato, la proposta introduce un nuovo articolo 42 bis nel regolamento, che conferisce in maniera distinta alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione autonomi, riguardanti tali deroghe temporanee ai divieti stabiliti o alle prescrizioni particolari per l'importazione.

- v) ***Conferimento alla Commissione del potere di adottare, mediante un atto, norme procedurali per la presentazione e l'esame delle richieste presentate da paesi terzi di deroghe temporanee ai divieti di importazione o alle prescrizioni per l'importazione.***

L'articolo 40 del regolamento introduce le norme relative ai divieti di importazione di alcune piante con una determinata provenienza, mentre l'articolo 41 introduce le norme relative alle prescrizioni in materia di importazione e di spostamento per alcune piante con una determinata provenienza. Come spiegato in merito alla precedente modifica proposta, su richiesta di un paese terzo la Commissione concede in alcuni casi ai paesi terzi deroghe temporanee a tali divieti, per consentire l'importazione di alcune delle loro piante o di altre merci, o deroghe alle prescrizioni in materia di importazione e di spostamento, al fine di consentire l'importazione e l'ulteriore spostamento nell'Unione di alcune delle loro piante o di altre merci.

Tuttavia non esistono procedure standardizzate per valutare tali richieste dei paesi terzi. Attualmente, quando si riceve una richiesta di deroga temporanea da un paese terzo, la procedura per la concessione della deroga si basa su una richiesta di informazioni ad hoc e su una decisione ad hoc di coinvolgere o

meno l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) in tale valutazione. Una procedura standardizzata fornirebbe norme per il processo decisionale e di conseguenza ovvierebbe all'attuale mancanza di trasparenza.

La proposta conferisce pertanto alla Commissione, con il nuovo articolo 42 bis del regolamento, il potere di adottare norme per una procedura standardizzata sulle modalità di presentazione e di esame di una richiesta di concessione di deroghe temporanee ai divieti di importazione o alle prescrizioni per l'importazione. Tali norme potrebbero includere istruzioni sulla presentazione dei corrispondenti fascicoli e degli elementi per la valutazione.

vi) *Conferimento del potere di adottare, mediante un atto delegato, procedure per l'identificazione e la redazione di un elenco delle piante ad alto rischio.*

A norma dell'articolo 42 del regolamento, l'inserimento provvisorio delle piante nell'elenco di piante ad alto rischio dovrebbe basarsi su una valutazione preliminare. Non sono tuttavia forniti ulteriori dettagli su come effettuare tale valutazione. Fino ad oggi è stato istituito un unico elenco di diverse specie vegetali considerate piante ad alto rischio mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione⁶. Gli esperti degli Stati membri hanno partecipato al processo di elaborazione dell'elenco delle piante ad alto rischio presentando proposte che sono state attentamente valutate e tale valutazione ha tenuto conto di prove scientifiche e tecniche.

Tuttavia la procedura è stata descritta da diversi attori come non abbastanza trasparente, soprattutto in considerazione del fatto che tale processo ha portato a un divieto provvisorio di scambi commerciali già esistenti.

Per tale motivo, e per ragioni di trasparenza, è opportuno descrivere tale procedura e gli elementi necessari per la valutazione. A tale riguardo, la proposta modifica l'articolo 42 del regolamento conferendo alla Commissione il potere di adottare un atto delegato che descriva la procedura per identificare e inserire in elenco tali piante ad alto rischio e gli elementi specifici necessari per effettuare la valutazione.

vii) *Chiarimento della base giuridica per la definizione delle prescrizioni in materia di equivalenza per i paesi terzi, al fine di fare riferimento non solo alle prescrizioni relative agli spostamenti interni, ma anche alle prescrizioni per l'importazione esistenti, in linea con la pertinente norma internazionale.*

Conformemente all'articolo 44 del regolamento, alla Commissione è conferito il potere, mediante atti di esecuzione, di fissare prescrizioni equivalenti per i sistemi dei paesi terzi, qualora tali paesi forniscano un livello di protezione fitosanitaria equivalente a quello ottenuto grazie alle prescrizioni particolari applicabili agli spostamenti di piante e altre merci nel territorio dell'Unione. In tali casi, il sistema fitosanitario del paese terzo è soggetto alla valutazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), cui fa seguito una

⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).

decisione dell'Unione di considerare o meno equivalenti le prescrizioni in questione.

La possibilità di fissare prescrizioni equivalenti per i sistemi dei paesi terzi solo quando sono presenti prescrizioni per gli spostamenti interni di piante, prodotti vegetali o altri oggetti è restrittiva, in quanto non contempla i casi in cui non esistono prescrizioni per gli spostamenti all'interno dell'Unione, dato che la presenza dell'organismo nocivo in questione non è nota nel territorio dell'Unione, ma sono in vigore prescrizioni particolari per l'importazione. Per questo motivo, e secondo la modifica proposta, il paese terzo interessato sarà tenuto a garantire un livello di protezione fitosanitaria equivalente non solo alle prescrizioni per gli spostamenti interni delle piante e merci in questione, ma anche alle prescrizioni particolari per l'importazione da altri paesi terzi di dette piante o merci, qualora siano in vigore tali prescrizioni particolari per l'importazione.

La proposta modifica pertanto l'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento per ampliare l'ambito di applicazione di tali prescrizioni.

viii) *Conferimento alla Commissione del potere di razionalizzare, mediante un atto, l'obbligo di apporre un passaporto delle piante su alcune piante.*

L'articolo 88 del regolamento stabilisce l'obbligo di apporre il passaporto delle piante su tutte le piante, a tutti i prodotti vegetali o a tutti gli altri oggetti in questione, senza consentire alcuna eccezione. Tuttavia, in alcuni casi, come quello dei ceppi di legno o delle zolle d'erba, la natura di determinate merci o la rapidità dei loro scambi commerciali tra operatori professionali sono tali da rendere impraticabile, se non impossibile, il rispetto di tale obbligo.

La proposta modifica pertanto l'articolo 88 del regolamento introducendo il potere per la Commissione di indicare merci specifiche da esentare dall'obbligo di apposizione del passaporto delle piante sulle stesse e di stabilire le modalità di applicazione di tale esenzione.

ix) *Allineamento alla situazione internazionale della possibilità di accettare attestati ufficiali alternativi rilasciati da paesi terzi.*

Conformemente all'articolo 99 del regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire quali elementi devono essere presenti negli attestati ufficiali rilasciati da paesi terzi per piante, prodotti vegetali e altri oggetti specifici importati, escluso il materiale da imballaggio di legno, richiesti dalle norme internazionali applicabili. Finora non esistono tuttavia norme internazionali per tali attestati. Ciò è dovuto al fatto che tali attestati ufficiali si riferiscono solitamente a tipi molto specifici di merci e paesi di origine, mentre le norme internazionali sono generalmente di natura più generale. Questa possibilità limitata di accettare attestati ufficiali solo se redatti conformemente alle pertinenti norme internazionali incide anche sulle decisioni di esecuzione della Commissione applicabili da diversi anni.

La proposta modifica pertanto l'articolo 99 del regolamento al fine di ampliare la prescrizione relativa alle "norme internazionali applicabili", includendo altri criteri alternativi all'esistenza di norme internazionali, e al fine di conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati per definire gli elementi di tali attestati senza che sia necessaria l'adozione di norme internazionali.

x) *Razionalizzazione degli obblighi di comunicazione*

La proposta modifica i pertinenti articoli del regolamento per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione seguenti:

- a) eliminazione della comunicazione annuale del numero e dell'ubicazione delle aree delimitate costituite, degli organismi nocivi in questione e delle rispettive misure adottate durante l'anno civile precedente (articolo 18);
- b) razionalizzazione delle comunicazioni riducendone la frequenza e prorogando la durata dei programmi d'indagine pluriennali (ossia il periodo durante il quale gli Stati membri devono effettuare indagini su tutti gli organismi nocivi da quarantena), attualmente compresa tra cinque e sette anni, a 10 anni (articolo 23);
- c) digitalizzazione delle misure di comunicazione seguenti:
 - i) comunicazione ad hoc delle aree delimitate (articolo 18);
 - ii) comunicazione annuale dei risultati delle indagini sugli organismi nocivi da quarantena (articolo 22);
 - iii) comunicazione relativa ai programmi d'indagine pluriennali (articolo 23);
 - iv) comunicazione annuale dei risultati delle indagini sugli organismi nocivi prioritari (articolo 24);
 - v) comunicazione annuale dei risultati delle indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette (articolo 34).

L'iniziativa comprende anche l'istituzione di un sistema elettronico per la trasmissione delle relazioni (articolo 103).

xi) Pertinenti modifiche di altri atti dell'Unione e disposizioni finali

Non pertinente.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi d'indagine pluriennali, le notifiche relative alla presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena, le deroghe temporanee ai divieti di importazione e alle prescrizioni particolari per l'importazione e la definizione di procedure per la loro concessione, le prescrizioni temporanee per l'importazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio, la definizione di procedure per la redazione di un elenco delle piante ad alto rischio, il contenuto dei certificati fitosanitari, l'uso dei passaporti delle piante e per quanto riguarda talune prescrizioni in materia di comunicazione per le aree delimitate e le indagini sugli organismi nocivi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Le prescrizioni in materia di comunicazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. È tuttavia importante razionalizzare tali prescrizioni per far sì che soddisfino l'obiettivo previsto e per limitare gli oneri amministrativi.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio² stabilisce norme sulle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. Tali norme comprendono la classificazione e la redazione di un elenco degli organismi nocivi regolamentati, prescrizioni relative all'introduzione e allo spostamento nel territorio dell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti, indagini, notifiche di focolai, misure di eradicazione degli organismi nocivi se ne è stata rilevata la presenza nel territorio dell'Unione e certificazione.
- (3) Il regolamento (UE) 2016/2031 contiene inoltre una serie di prescrizioni in materia di comunicazione riguardanti la definizione di aree delimitate e le indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, sugli organismi nocivi prioritari

¹

.....

²

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).

e sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, che dovrebbero essere semplificate in linea con la comunicazione della Commissione dal titolo "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030"³.

- (4) Conformemente all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/2031, entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri devono notificare alla Commissione e agli altri Stati membri il numero e l'ubicazione delle aree delimitate costituite, gli organismi nocivi in questione e le rispettive misure adottate durante l'anno civile precedente.
- (5) Come dimostrato dall'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031, ai fini del coordinamento della politica fitosanitaria a livello dell'Unione risulta più efficace notificare le aree delimitate immediatamente dopo la loro costituzione. La notifica immediata delle aree delimitate da parte di uno Stato membro agli altri Stati membri, alla Commissione e agli operatori professionali consente di rilevare la presenza e la diffusione dell'organismo nocivo in questione e di decidere in merito alle successive misure da adottare. L'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/2031 dovrebbe pertanto stabilire l'obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione e agli altri Stati membri le aree delimitate immediatamente dopo la loro costituzione, unitamente agli organismi nocivi in questione e alle rispettive misure adottate. Tale obbligo non aggiunge alcun nuovo onere amministrativo, in quanto la notifica immediata delle aree delimitate è un obbligo esistente stabilito all'allegato I, punto 7.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione⁴ ed è attualmente messo in pratica da tutti gli Stati membri. La definizione di tale obbligo all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/2031 migliorerà ulteriormente la chiarezza in merito alle norme applicabili in relazione alle aree delimitate, mentre il corrispondente obbligo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 dovrebbe essere eliminato per evitare sovrapposizioni delle rispettive disposizioni.
- (6) Inoltre, come dimostrato dall'esperienza acquisita con l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/2031, l'obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 30 aprile di ogni anno, il numero e l'ubicazione delle aree delimitate costituite, gli organismi nocivi in questione e le rispettive misure adottate durante l'anno civile precedente non fa che aggiungere oneri amministrativi, e nessun valore pratico, all'obbligo di notifica immediata delle aree delimitate. È pertanto opportuno che tale obbligo sia soppresso dall'articolo in questione.
- (7) Conformemente all'articolo 22, paragrafo 3, all'articolo 24, paragrafo 2, e all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri sono tenuti a riferire alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini effettuate durante l'anno civile precedente in merito alla presenza di determinati organismi nocivi nel territorio dell'Unione. Si tratta rispettivamente di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi degli articoli 29 e 30 del regolamento (UE) 2016/2031, organismi nocivi prioritari e organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. Inoltre, conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, dopo averli elaborati, gli Stati membri sono tenuti a notificare su

³ COM(2023) 168 final.

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema ("il regolamento IMSOC") (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).

richiesta i loro programmi d'indagini pluriennali alla Commissione e agli altri Stati membri.

- (8) Conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, terzo comma, i programmi d'indagine pluriennali si estendono su periodi di cinque-sette anni. Come dimostrato dall'esperienza acquisita a partire dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2016/2031, agli Stati membri occorre più tempo per progettare ed elaborare adeguatamente tali programmi. Pertanto, e anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le autorità competenti, tale periodo dovrebbe essere esteso a 10 anni. Per motivi di chiarezza giuridica è opportuno specificare che successivamente tali programmi devono essere nuovamente elaborati per periodi consecutivi di 10 anni e che il primo periodo termina il 14 dicembre 2029, ossia 10 anni dopo la data di applicazione del regolamento (UE) 2016/2031.
- (9) L'articolo 30, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/2031 stabilisce che la Commissione, se conclude che i criteri relativi agli organismi nocivi non inclusi nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'allegato I, sezione 3, sottosezione 2, di detto regolamento sono soddisfatti, adotta immediatamente, mediante atti di esecuzione, misure temporanee volte ad affrontare i rischi connessi all'organismo nocivo in questione.
- (10) Durante l'attuazione di tale disposizione, alcuni Stati membri hanno espresso dubbi circa l'esatta portata del termine "misure" e, in particolare, se si tratti di azioni intraprese nel contesto delle importazioni o degli spostamenti interni delle merci, al fine di prevenire l'ingresso e la diffusione del rispettivo organismo nocivo nel territorio dell'Unione. Pertanto, per motivi di chiarezza e completezza giuridica, l'articolo 30, paragrafo 1, dovrebbe essere modificato al fine di indicare specificamente che tali misure possono includere il divieto della presenza del rispettivo organismo nocivo nel territorio dell'Unione e prescrizioni relative all'introduzione e allo spostamento nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti.
- (11) L'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 stabilisce che, qualora piante, prodotti vegetali o altri oggetti siano stati introdotti o spostati nel territorio dell'Unione in violazione del paragrafo 1 di detto articolo, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie di cui alla legislazione dell'Unione in materia di controlli ufficiali e darne notifica alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 103 di detto regolamento. Tale articolo stabilisce l'obbligo di prevenire la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione su tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti.
- (12) Non è previsto tuttavia alcun obbligo di notificare la violazione delle pertinenti norme nell'articolo 37 del regolamento (UE) 2016/2031 riguardante le misure volte a prevenire la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) sulle piante da impianto.

È pertanto opportuno modificare l'articolo 37 del regolamento (UE) 2016/2031 prevedendo che, in caso di non conformità alle prescrizioni relative agli ORNQ, gli Stati membri adottino le misure necessarie di cui al regolamento (UE) 2017/625 e ne diano notifica alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 103 del regolamento (UE) 2016/2031.
- (13) Di conseguenza anche l'articolo 104 del regolamento (UE) 2016/2031, che riguarda le notifiche in caso di presenza di organismi nocivi, dovrebbe includere un riferimento all'articolo 37, paragrafo 1.

- (14) In alcuni casi è opportuno consentire l'introduzione nel territorio dell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali o altri oggetti provenienti da determinati paesi terzi, in deroga al relativo divieto stabilito a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 o alle prescrizioni particolari ed equivalenti stabilite dall'atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 41, paragrafo 2. Le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti in questione sono attualmente elencati rispettivamente negli allegati VI e VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072⁵. Tale situazione si presenta se un paese terzo ha presentato una richiesta di tale deroga temporanea e ha fornito garanzie scritte del fatto che le misure che applica sul proprio territorio riducono efficacemente il corrispondente rischio derivante da tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti e da una valutazione provvisoria dei rischi è emerso che il rischio per il territorio dell'Unione può essere ridotto a un livello accettabile applicando determinate misure temporanee di cui all'allegato II, sezione 1, punti 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/2031.
- (15) A fini di chiarezza e trasparenza, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione che prevedano tali deroghe. Per motivi di completezza, tali atti dovrebbero inoltre stabilire le misure temporanee necessarie per ridurre a un livello accettabile il rischio fitosanitario in questione e tali da consentire un periodo di tempo adeguato per la valutazione completa di tutti i rischi connessi a organismi nocivi che non sono stati ancora pienamente valutati in relazione a determinate piante, a determinati prodotti vegetali o altri oggetti. In tal modo, una volta completata la corrispondente valutazione, conformemente ai principi di cui all'allegato II, sezione 2, del regolamento (UE) 2016/2031, tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti potranno essere mantenuti nell'elenco delle merci o rimossi da tale elenco conformemente all'articolo 40, paragrafo 3, o all'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031.
- (16) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031, una pianta, un prodotto vegetale o un altro oggetto devono essere rimossi dall'elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio se, sulla base di una valutazione dei rischi, si conclude che la loro introduzione nel territorio dell'Unione deve essere soggetta a divieto, a prescrizioni particolari o a nessuna prescrizione. Tuttavia, come dimostrato dall'esperienza acquisita con l'applicazione di tale articolo, in alcuni casi l'introduzione di tali merci nel territorio dell'Unione potrebbe essere soggetta a misure speciali che riducono il rischio fitosanitario in questione a un livello accettabile, mentre per alcuni degli organismi nocivi da esse ospitati non è ancora disponibile una valutazione completa. Per questo motivo, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto di esecuzione per rimuovere piante, prodotti vegetali o altri oggetti dall'elenco di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio adottato a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, se presentano un rischio fitosanitario che non è ancora stato pienamente valutato e non è stato ancora adottato alcun atto di esecuzione in merito a norma dell'articolo 42, paragrafo 4. Al fine di ridurre a un livello accettabile qualsiasi rischio fitosanitario, tali atti dovrebbero stabilire misure

⁵ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

temporanee relative all'introduzione di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione.

- (17) Al fine di garantire un approccio proporzionato e la conclusione più rapida possibile delle corrispondenti valutazioni dei rischi, il periodo di applicazione di tutti questi atti di esecuzione dovrebbe essere tale da consentire ragionevolmente una valutazione completa di tutti i rischi fitosanitari e delle misure applicate dai paesi terzi in questione e non dovrebbe essere superiore a cinque anni.
- (18) Inoltre alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato al fine di integrare il regolamento (UE) 2016/2031 con elementi relativi alla procedura da seguire per concedere deroghe temporanee all'articolo 40, paragrafo 2, e all'articolo 41, paragrafo 2. Ciò è necessario perché l'esperienza acquisita in seguito all'adozione del regolamento (UE) 2016/2031 ha dimostrato che una procedura standardizzata per la concessione di tali deroghe temporanee è necessaria per garantire trasparenza e coerenza agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori professionali interessati.
- (19) Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le procedure da rispettare per inserire nell'elenco piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio. La procedura dovrebbe comprendere tutti gli elementi seguenti: la preparazione, il contenuto e la presentazione dei rispettivi fascicoli da parte dei paesi terzi in questione; le azioni da intraprendere dopo il ricevimento di tali fascicoli; le procedure relative all'esecuzione della rispettiva valutazione dei rischi; il trattamento dei fascicoli per quanto riguarda la riservatezza e la protezione dei dati. Ciò è necessario perché l'esperienza acquisita ha dimostrato che una procedura specifica per la redazione dell'elenco delle piante ad alto rischio potrebbe garantire trasparenza e coerenza agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori professionali interessati.
- (20) Conformemente all'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031, su richiesta di un paese terzo la Commissione deve fissare prescrizioni equivalenti mediante atti di esecuzione se il paese terzo in questione garantisce, con l'applicazione sotto il proprio controllo ufficiale di una o più misure specificate, un livello di protezione fitosanitaria equivalente a quello ottenuto grazie alle prescrizioni particolari in relazione agli spostamenti nel territorio dell'Unione delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti interessati.
- (21) L'esperienza acquisita con l'attuazione di tale disposizione ha dimostrato che fissare prescrizioni equivalenti solo alle prescrizioni particolari in relazione agli spostamenti di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione non è né adeguato né possibile nel caso in cui tali prescrizioni relative agli spostamenti non esistano. Nella pratica avviene di frequente che le norme dell'Unione riguardino organismi nocivi presenti solo nei paesi terzi e non nel territorio dell'Unione e che siano adottate solo prescrizioni per l'introduzione di merci nel territorio dell'Unione.
- (22) Per questo motivo, il livello di protezione fitosanitaria richiesto al corrispondente paese terzo dovrebbe essere equivalente anche alle prescrizioni particolari applicabili per l'introduzione nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in questione provenienti da tutti o da determinati paesi terzi.
- (23) Conformemente all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, il certificato fitosanitario deve specificare, sotto il titolo "Dichiarazione supplementare", quale prescrizione specifica sia soddisfatta, laddove il rispettivo atto di esecuzione

adottato a norma dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 30, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 37, paragrafo 2, dell'articolo 41, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 54, paragrafi 2 e 3, permetta varie opzioni diverse per tali prescrizioni. Tale specificazione deve includere il testo integrale della pertinente prescrizione.

- (24) Dall'attuazione pratica del regolamento (UE) 2016/2031 è emerso che i certificati fitosanitari dovrebbero indicare anche il riferimento alle prescrizioni adottate a norma dell'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento, vale a dire le misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle piante da impianto interessate, di cui all'articolo 36, lettera f), di tale regolamento, nel caso in cui la rispettiva disposizione preveda varie opzioni diverse per tali prescrizioni. Ciò è coerente con l'approccio relativo agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, in quanto l'articolo 71, paragrafo 2, di detto regolamento fa riferimento all'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 41, paragrafi 2 e 3. Garantirà inoltre maggiore chiarezza e certezza alle autorità competenti, agli operatori professionali e ai paesi terzi per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative agli ORNQ e alle corrispondenti piante da impianto.
- (25) Per questo motivo, l'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 dovrebbe includere un riferimento agli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 37, paragrafo 4. Inoltre il riferimento all'articolo 37, paragrafo 2, dovrebbe essere soppresso in quanto non pertinente al contenuto della dichiarazione supplementare di un certificato fitosanitario.
- (26) Conformemente all'articolo 88 del regolamento (UE) 2016/2031, gli operatori professionali interessati devono apporre i passaporti delle piante sull'unità di vendita di piante, prodotti vegetali e altri oggetti prima del loro spostamento nel territorio dell'Unione a norma dell'articolo 79 o del loro spostamento o della loro introduzione in una zona protetta a norma dell'articolo 80 del regolamento (UE) 2016/2031. Se le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti sono trasportati in un imballaggio, in un fascio o in un contenitore, il passaporto delle piante deve essere apposto su tale imballaggio, fascio o contenitore.
- (27) Dalle pratiche commerciali basate sul regolamento (UE) 2016/2031 è emerso che, in alcuni casi, non è praticamente possibile apporre passaporti delle piante sulle unità di vendita di particolari piante, prodotti vegetali o altri oggetti in ragione delle loro dimensioni, della loro forma o di altre caratteristiche specifiche o della rapidità del loro trasferimento da un operatore professionale a un altro. Le unità di vendita di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti dovrebbero invece essere autorizzate a essere spostate all'interno del territorio dell'Unione con un passaporto delle piante ad essi associato con una modalità diversa dall'apposizione fisica. Le prescrizioni del regolamento (UE) 2016/2031 per il rilascio di passaporti delle piante per le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti in questione restano applicabili.
- (28) Pertanto alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato per consentire lo spostamento di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti senza l'apposizione di un passaporto delle piante sulle relative unità di vendita, in ragione delle loro dimensioni, forma, rapidità di scambio commerciale o di altre caratteristiche specifiche che rendono tale apposizione impraticabile. A tale riguardo, è necessario stabilire le modalità per garantire che il passaporto delle piante continui a essere utilizzato, anche se non apposto, e continui a far riferimento alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti in questione, al fine di garantire che il passaporto

delle piante rimanga sempre collegato al prodotto in questione mediante un marchio speciale, un chip, una banca dati o altri elementi appropriati.

- (29) Conformemente all'articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare tale regolamento stabilendo quali elementi devono essere presenti negli attestati ufficiali specifici per le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, escluso il materiale da imballaggio di legno, richiesti dalle norme internazionali applicabili. Successivamente all'adozione del regolamento (UE) 2016/2031 non sono state adottate norme internazionali di questo tipo né sono attualmente in corso lavori preparatori da parte di organizzazioni internazionali per elaborare tali norme. Di conseguenza, e in assenza di tali norme internazionali, non è possibile, sulla base dell'articolo 99 del regolamento (UE) 2016/2031, adottare un atto delegato che stabilisca gli elementi necessari per gli attestati ufficiali in questione. In mancanza di tale atto delegato, le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti pertinenti non possono essere introdotti nel territorio dell'Unione utilizzando tali attestati ufficiali in alternativa ai certificati fitosanitari.
- (30) Inoltre, e conformemente a taluni atti di esecuzione adottati a norma delle direttive 77/93/CEE⁶ e 2000/29/CE⁷ del Consiglio, piante, prodotti vegetali e altri oggetti sono ancora introdotti nel territorio dell'Unione corredati di attestati ufficiali, diversi dai certificati fitosanitari, rilasciati in diversi paesi terzi. Nello specifico, tali atti di esecuzione sono le decisioni 93/365/CE⁸, 93/422/CEE⁹, 93/423/CEE¹⁰ e la decisione di esecuzione 2013/780/UE¹¹ della Commissione. Tali decisioni sono state adottate in assenza di norme internazionali pertinenti.
- (31) L'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (UE) 2016/2031 e di tali decisioni, che sono ancora in vigore, indica che tali attestati ufficiali offrono garanzie adeguate per la protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione, nonostante non siano mai esistite norme internazionali pertinenti. Per questo motivo, e al fine di garantire la

⁶ Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati Membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20).

⁷ Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

⁸ Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico (GU L 151 del 23.6.1993, pag. 38).

⁹ Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried) (GU L 195 del 4.8.1993, pag. 51).

¹⁰ Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d'America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried) (GU L 195 del 4.8.1993, pag. 55).

¹¹ Decisione di esecuzione 2013/780/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che prevede una deroga all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda il legname segato privo di corteccia di *Quercus* L., *Platanus* L. e *Acer saccharum* Marsh. originario degli Stati Uniti d'America (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 61).

continuazione dell'uso degli attestati ufficiali a norma del regolamento (UE) 2016/2031, la condizione che gli elementi dell'atto delegato siano richiesti dalle norme internazionali applicabili dovrebbe essere soppressa dall'articolo 99, paragrafo 1.

- (32) Conformemente all'articolo 103 del regolamento (UE) 2016/2031, la Commissione deve istituire un sistema elettronico per la trasmissione delle notifiche da parte degli Stati membri. Al fine di garantire che tale sistema elettronico possa essere applicato anche alla trasmissione di relazioni, come le relazioni delle indagini sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, sugli organismi nocivi prioritari e sugli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, la prima frase di tale articolo dovrebbe essere modificata al fine di includere anche la trasmissione di relazioni da parte degli Stati membri. Ciò è necessario per razionalizzare il sistema di comunicazione e rafforzare il processo di digitalizzazione delle misure fitosanitarie.
- (33) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/2031.
- (34) Al fine di consentire ai paesi terzi e ai relativi operatori professionali di adeguarsi alle nuove norme sul rilascio di certificati fitosanitari per quanto riguarda la conformità alle pertinenti norme sugli ORNQ, la modifica dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 dovrebbe applicarsi a decorrere dal... [*sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento*],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2016/2031

Il regolamento (UE) 2016/2031 è così modificato:

- 1) all'articolo 18, paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri le aree delimitate immediatamente dopo la loro costituzione, unitamente agli organismi nocivi in questione e alle rispettive misure adottate. Tali notifiche sono effettuate utilizzando il sistema elettronico per le notifiche di cui all'articolo 103.";
- 2) all'articolo 22, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 effettuate durante l'anno civile precedente. Tali relazioni includono informazioni riguardanti i luoghi in cui sono state svolte le indagini, il calendario delle indagini, gli organismi nocivi e le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti interessati, il numero di ispezioni e campionamenti effettuati e i dati riguardanti la presenza di ciascun organismo nocivo interessato. Tali relazioni sono trasmesse al sistema elettronico di trasmissione delle notifiche e delle relazioni di cui all'articolo 103, istituito a tal fine dalla Commissione.";
- 3) l'articolo 23 è così modificato:
 - a) al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"I programmi d'indagine pluriennali sono elaborati per un periodo di 10 anni e sono successivamente prorogati e aggiornati, se necessario, per ulteriori periodi consecutivi di 10 anni. Il primo periodo termina il 14 dicembre 2029.";
 - b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri notificano, su richiesta della Commissione, i loro programmi d'indagine pluriennali. Tali notifiche sono trasmesse al sistema elettronico di trasmissione delle notifiche e delle relazioni di cui all'articolo 103.";

4) all'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 effettuate durante l'anno civile precedente. Tali relazioni sono trasmesse al sistema elettronico di trasmissione delle notifiche e delle relazioni di cui all'articolo 103.";

5) all'articolo 30, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Le suddette misure attuano, se del caso, specificamente per ognuno degli organismi nocivi in questione una o più disposizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a g). Tali misure possono includere il divieto della presenza di tale organismo nocivo nel territorio dell'Unione e/o prescrizioni relative all'introduzione e allo spostamento nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti.";

6) all'articolo 34, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini di cui al paragrafo 1 effettuate durante l'anno civile precedente. Tali notifiche sono trasmesse al sistema elettronico di trasmissione delle notifiche e delle relazioni di cui all'articolo 103.";

7) all'articolo 37 è aggiunto il paragrafo seguente:

"10. Qualora piante da impianto siano state introdotte o spostate nel territorio dell'Unione in violazione del paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie di cui all'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 e notificano tale violazione e tali misure alla Commissione e agli altri Stati membri attraverso il sistema elettronico per le notifiche e le relazioni di cui all'articolo 103.

Gli Stati membri notificano tali misure anche al paese terzo dal quale le piante da impianto sono state introdotte nel territorio dell'Unione.";

8) all'articolo 42, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 105 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo la procedura di redazione dell'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti ad alto rischio.

Tale procedura prevede tutti gli elementi seguenti:

- a) la preparazione delle rispettive prove per la valutazione delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti ad alto rischio;
- b) le azioni da intraprendere dopo il ricevimento di tali prove;
- c) le procedure della corrispondente valutazione;
- d) il trattamento dei fascicoli per quanto riguarda la riservatezza e la protezione dei dati.";

9) dopo l'articolo 42 è inserito l'articolo 42 bis seguente:

"Articolo 42 bis

Deroghe temporanee ai divieti di cui agli articoli 40 e 42 e alle prescrizioni di cui all'articolo 41

1. In deroga all'articolo 40, paragrafo 1, e all'articolo 41, paragrafo 1, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, deroghe temporanee al divieto di cui all'articolo 40, paragrafo 1, e alle prescrizioni particolari ed equivalenti di cui all'articolo 41, paragrafo 2, per quanto riguarda l'introduzione nel territorio dell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti specifici originari di uno o più paesi terzi che presentano un rischio fitosanitario non ancora pienamente valutato.

Tali atti di esecuzione:

- a) stabiliscono misure temporanee relative all'introduzione di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione, conformemente ai principi di cui all'allegato II, sezione 2; e
 - b) modificano le rispettive parti dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 40, paragrafo 2, e all'articolo 41, paragrafo 2, inserendo un riferimento alla deroga relativa alla pianta, al prodotto vegetale o ad altro oggetto in questione.
2. Le deroghe temporanee di cui al paragrafo 1 possono essere adottate solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
- a) il paese terzo in questione ha presentato alla Commissione una richiesta contenente garanzie ufficiali scritte relative all'applicazione nel suo territorio, prima e al momento della presentazione della richiesta, delle misure necessarie per affrontare il relativo rischio fitosanitario; e
 - b) è stato dimostrato mediante una valutazione provvisoria che tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti presentano un rischio che può essere ridotto a un livello accettabile applicando una o più misure in relazione al rischio fitosanitario in questione.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 105 al fine di integrare il presente regolamento per quanto riguarda la procedura da seguire per concedere le deroghe temporanee di cui al paragrafo 1. Tale atto delegato definisce gli elementi seguenti della procedura:
- a) la preparazione, il contenuto e la presentazione della corrispondente richiesta e dei corrispondenti fascicoli da parte dei paesi terzi in questione;
 - b) le azioni da intraprendere dopo il ricevimento di tali richieste e fascicoli;
 - c) il trattamento delle richieste e dei fascicoli per quanto riguarda la riservatezza e la protezione dei dati.
4. In deroga all'articolo 42, paragrafo 2, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, deroghe temporanee agli atti di cui all'articolo 42, paragrafo 3, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

- a) il rispettivo rischio fitosanitario delle piante, dei prodotti vegetali o di altri oggetti ad alto rischio non è stato ancora pienamente valutato;
- b) non è stato ancora adottato alcun atto di esecuzione a norma dell'articolo 42, paragrafo 4, per quanto riguarda le piante, i prodotti vegetali o gli altri oggetti interessati.

Tali atti di esecuzione stabiliscono misure temporanee, necessarie per ridurre a un livello accettabile il rischio fitosanitario in questione, relative all'introduzione di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti nell'Unione.

- 5. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 prevedono che il paese terzo in questione presenti una relazione annuale in merito all'applicazione delle rispettive misure temporanee. Qualora in base alla relazione in questione si concluda che il rischio in questione non è adeguatamente affrontato dalle misure comunicate, l'atto che prevede tali misure è immediatamente abrogato o modificato a seconda delle necessità.
 - 6. Il periodo di applicazione degli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 è tale da consentire ragionevolmente una valutazione completa di tutti i rischi fitosanitari e delle misure dei paesi terzi in questione e non è superiore a cinque anni.
 - 7. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 107, paragrafo 2.";
- 10) all'articolo 44, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- "a) il paese terzo in questione garantisce, con l'applicazione sotto il proprio controllo ufficiale di una o più misure specificate, un livello di protezione fitosanitaria equivalente a quello ottenuto grazie alle prescrizioni particolari in relazione all'introduzione e/o agli spostamenti nel territorio dell'Unione delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti interessati provenienti da altri paesi terzi;"
- 11) all'articolo 71, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- "2. Il certificato fitosanitario specifica, sotto il titolo "Dichiarazione supplementare", quale prescrizione specifica sia soddisfatta, laddove il rispettivo atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 30, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 37, paragrafo 4, dell'articolo 41, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 54, paragrafi 2 e 3, permetta varie opzioni diverse per tali prescrizioni. Tale specificazione include il testo integrale della pertinente prescrizione.";
- 12) All'articolo 88 sono aggiunti i commi seguenti:
- "Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 105 al fine di integrare il presente regolamento:
- a) determinando le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti che, in deroga al primo comma, possono essere spostati all'interno dell'Unione con un passaporto delle piante ad essi associato con una modalità diversa dall'apposizione fisica, in ragione delle loro dimensioni, forma o rapidità di scambio commerciale, che rendono tale apposizione impossibile o estremamente difficoltosa; e

- b) prevedendo norme atte a garantire che il passaporto delle piante interessato, anche se non apposto, continui a far riferimento alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti in questione mediante un marchio speciale, un chip e/o una banca dati.";
- 13) all'articolo 99, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- "1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 105 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo quali elementi debbano essere presenti negli attestati ufficiali specifici per le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, escluso il materiale da imballaggio di legno, quale prova dell'attuazione di misure adottate a norma dell'articolo 28, paragrafo 1 o 2, dell'articolo 30, paragrafo 1 o 3, dell'articolo 41, paragrafo 2 o 3, dell'articolo 44 oppure dell'articolo 54, paragrafo 2 o 3.";
- 14) all'articolo 103, la prima frase è sostituita dalla seguente:
- "La Commissione istituisce un sistema elettronico per la trasmissione delle notifiche e delle relazioni da parte degli Stati membri.";
- 15) all'articolo 104, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:
- "La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire norme specifiche relative alla trasmissione delle notifiche di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, all'articolo 11, all'articolo 17, paragrafo 3, all'articolo 18, paragrafo 6, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 28, paragrafo 7, all'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, all'articolo 30, paragrafo 8, all'articolo 33, paragrafo 1, all'articolo 37, paragrafo 10, all'articolo 40, paragrafo 4, all'articolo 41, paragrafo 4, all'articolo 46, paragrafo 4, all'articolo 49, paragrafo 6, all'articolo 53, paragrafo 4, all'articolo 54, paragrafo 4, all'articolo 62, paragrafo 1, all'articolo 77, paragrafo 2, e all'articolo 95, paragrafo 5.".

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punto 11), si applica a decorrere dal ... [*sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente